



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 5 /2017

Il Presidente

L'art. 37 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 (con le modifiche apportate dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), prevede, tra l'altro, che i capi degli Uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti pendenti.

Con tale strumento il capo dell'Ufficio giudiziario determina:

- a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
- b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dall'Organo di autogoverno;
- c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto della durata della causa, nonché della natura e del valore della stessa.

Si tratta di un'esigenza che trova supporto nei principi del giusto processo, di celerità indicati dalla CEDU e nelle connesse ragioni di urgenza riconducibili alla c.d. legge Pinto.

I programmi in questione, ai sensi dei commi 11 bis, 12 e 13 del citato art. 37, valgono anche in vista della utilizzazione del maggior gettito derivante dall'incremento del contributo unificato.

Ai fini della predisposizione della programmazione per il 2017, alla quale qui ci si accinge in coerenza con il programma dello scorso anno redatto ai sensi dello stesso art. 37, occorre, naturalmente, prendere le mosse:

- dai risultati delle concrete iniziative già in precedenza assunte presso il TAR del Veneto in vista della riduzione dell'arretrato;
- dal numero dei magistrati e del personale amministrativo;
- dai criteri e dai limiti di assegnazione dei ricorsi ai magistrati, attualmente previsti dall'organo di autogoverno;
- dalle norme primarie incidenti, direttamente o indirettamente, sui tempi di definizione dei ricorsi.

Al riguardo, si ricorda, ancora, che, presso il TAR del Veneto al 31 dicembre 2016, avvalendosi dei meccanismi definatori previsti dal codice del processo amministrativo, il numero di ricorsi complessivamente pendenti ha finito per attestarsi a 6852 unità, con un abbattimento ulteriore, quindi, rispetto al 2015, di 624 unità pari all'8,34%. Questo risultato è stato forse agevolato in piccola parte, nel suo valore numerico, dalla riduzione nel corso del 2016 del numero dei nuovi ricorsi pervenuti rispetto al 2015. Non di meno, occorre rilevare che l'anno scorso c'è stata un'ulteriore riduzione di una unità nello organico dei magistrati assegnati al T.A.R. Veneto, (passati da 8 del 2015 a 7 del 2016, oltre ai presidenti) e, pertanto, si può dire che il risultato raggiunto è comunque confortante e dà la misura dell'impegno profuso dai giudici e dal personale amministrativo che fa ben sperare per l'anno in corso, specialmente se, come si auspica vivamente, la procedura concorsuale che si sta espletando per il reclutamento dei nuovi referendari si concluda prima dell'estate e un congruo numero di nuovi referendari venga assegnato a ricoprire - in parte - i vuoti di organico.

E' del resto pacifico che solo la copertura integrale dell'organico dei magistrati possa assicurare una decisa riduzione di quello che costituisce lo

zoccolo duro dell'arretrato del T.A.R. Veneto, costituito per oltre il 44% da ricorsi ultra quinquennali. Ciò in quanto:

- la produttività di ciascun magistrato si correla direttamente, come già detto, ai limiti di assegnazione dei ricorsi stabiliti dall'Organo di autogoverno, così come indicato, del resto, dallo stesso art. 37 e come dallo stesso Organo di autogoverno più volte ribadito;

- i magistrati, esclusi i presidenti, sono, attualmente (come prima detto), in numero di 7 (meno della metà, quindi, dell'organico previsto di 16 oltre il presidente del T.A.R.);

- anche a voler assegnare, a ciascuno di essi, per ogni udienza, il numero di sei ricorsi di merito (limite massimo prescritto dal CPGA), si arriverebbe a un'assegnazione complessiva, al termine dell'anno, pari a circa 840 ricorsi, con altrettante decisioni di merito, cui vanno aggiunte, a ogni buon conto, le sentenze rese in forma semplificata, le sentenze stese direttamente dai presidenti di sezione interna e le sentenze dei ricorsi in materia di silenzio, accesso ed esecuzione del giudicato, queste ultime in numero rilevante anche nel 2016. E così, se nel 2015, con 8 magistrati, la produzione di sentenze di merito è stata di 1280 unità (di cui 456 semplificate), nel 2016, con 7 magistrati, essa è stata pari a 1304 unità (di cui 485 sentenze in forma semplificata).

Permane, quindi, anche per il 2016, quanto alle sentenze emesse, un saldo d'esercizio negativo, rispetto ai ricorsi nuovi, di 297 unità. Questo significa che se al T.A.R. Veneto fossero assegnati almeno 4 magistrati si potrebbe quasi pareggiare il numero dei ricorsi decisi con quello dei nuovi ricorsi depositati.

Una riduzione, nell'anno appena trascorso, dei ricorsi pendenti è stata conseguita anche attraverso i noti meccanismi di cui all'art. 82 c.p.a., relativamente ai ricorsi ultra quinquennali (nel 2016 i decreti decisori sono stati, complessivamente, 860). Sui ricorsi più datati sono state adottate, in particolare, dai presidenti delle Sezioni, numerose ordinanze istruttorie per verificare l'evolversi della controversia e all'esito della stessa istruttoria non di rado è



stato possibile definire d'ufficio il ricorso con decreto decisorio di improcedibilità. Ciò ha messo in luce, di contro, una scarsa propensione dei difensori dei ricorrenti di dichiarare di loro iniziativa la sopravvenuta carenza di interesse anche laddove ciò risulti palese dal corso degli eventi successivi all'instaurazione del ricorso; preferendosi mantenere pendente la causa salvo a chiedere poi – e quasi sempre a pochi giorni dall'udienza pubblica - un rinvio o la cancellazione dal ruolo, spesso per trattative in corso, una volta che la causa venga chiamata per la decisione nel merito.

Sul punto è utile evidenziare che il numero dei ricorsi ultra quinquennali pendenti alla data del 31 dicembre 2016, si aggira intorno alle 3000 unità; e che, per quelli fino al 31 dicembre 2011, è stato emanato o è in corso di emanazione l'avviso di cui all'art. 82, comma 1, c.p.a..

Si spera, quindi, vivamente, nella fattiva collaborazione degli avvocati per un'ulteriore significativa riduzione del numero di ricorsi pendenti nel caso in cui, nei termini di legge, non venga manifestato interesse alla definizione della controversia.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di evitare:

- la manifestazione di interesse alla trattazione per ricorsi remoti alla quale faccia poi seguito, in prossimità dell'udienza fissata, l'abbandono dei ricorsi stessi, o una richiesta immotivata di rinvio o di cancellazione dal ruolo;
- la richiesta tardiva di rinvio della trattazione in udienza pubblica per riunione con altri ricorsi connessi, per motivi aggiunti o per sopravvenute situazioni che possano determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, essendo di contro auspicabile che la segnalazione delle connessioni, della necessità della proposizione di motivi aggiunti o delle nuove situazioni pervenga quando i termini di legge non sono ancora scaduti ed è quindi possibile procedere senza alcuna incidenza sul ruolo di udienza già definito;



- la segnalazione tardiva dei casi di interruzione del processo, essendo auspicabile una segnalazione tempestiva che consenta di tenerne conto nella programmazione del numero degli affari da inserire per ogni udienza;
- il deposito di istanze di prelievo immotivate, dovendosi ora avere riguardo anche agli effetti derivanti dall'art. 71 bis c.p.a., introdotto dalla legge di stabilità n. 208 del 2015.

L'esame dei ricorsi di data di deposito più remota per i quali non è stata manifestata la permanenza di interesse alla decisione appare, comunque, tuttora ostacolato dall'esigenza di definire in tempi brevissimi i ricorsi caratterizzati da corsie preferenziali, quelli in cui sia stata accolta la misura cautelare o che vengano restituiti dal giudice d'appello per una decisione nel merito in tempi brevi o, sempre in sede d'appello, sia stata riformata, in senso favorevole all'originario ricorrente, la misura cautelare denegata dal TAR. Vanno, inoltre, considerati i ricorsi che, pur non rientrando tra quelli ora detti, sono, comunque, connotati da requisiti oggettivi di urgenza riconducibili a peculiari esigenze pubblicistiche, economiche o di rilevanza sociale che richiedono, comunque, sollecita trattazione e per i quali sono state presentate motivate istanze di prelievo.

Va, infine, ancora una volta sottolineata l'esigenza che, da parte del Foro, sia prestata concreta attenzione al principio di sinteticità degli atti di cui all'art. 3 c.p.a. e che venga, altresì, utilizzato il meccanismo di cui all'art. 72 c.p.a. relativo ai ricorsi vertenti su un'unica questione, anche per tali vie essendo possibile perseguire quelle finalità di economia dei giudizi atte a consentirne una più rapida e agevole definizione.

Il presente documento viene sottoposto all'attenzione delle SS.LL. in vista della riunione già fissata per il giorno 19 gennaio p.v..

Venezia, 10 gennaio 2017

<<<>>>



Il giorno 19 gennaio 2017 si è svolta presso la sede del T.A.R. Veneto, previo invito recapitato via PEC, unitamente alla parte che precede del presente documento quale base di discussione, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, all'Associazione degli Avvocati amministrativisti e all'Avvocatura distrettuale dello Stato, una riunione della quale dà conto sinteticamente il verbale allegato al presente decreto.

Sulle osservazioni emerse in tale riunione, si dimostra di maggior rilievo quella attinente all'individuazione di una procedura informale volta alla verifica di interesse per i ricorsi ultra quinquennali la quale, dopo l'espletamento di un'istruttoria presidenziale finalizzata a conoscere l'evoluzione della vicenda contenziosa nel tempo, consenta all'esito della stessa la convocazione dei difensori delle parti per valutare in contraddittorio la permanenza o meno dell'interesse alla decisione. Ove si riuscisse nel corso dell'anno ad avviare i tirocini formativi e avere la disponibilità di tirocinanti, gli stessi potrebbero svolgere- in proposito - un'attività di ausilio per l'abbattimento dell'arretrato, con l'esame dei fascicoli e la verifica, in accordo con il magistrato al quale è assegnato il tirocinante, delle iniziative processuali da assumere.

Anche il corretto uso dell'istanza di prelievo ai sensi dell'art. 71 bis, abbinato al ricorso alla decisione della controversia sulla base di un'unica questione, si dimostra un idoneo percorso per conseguire la definizione di un maggior numero di ricorsi.

Quanto emerso in sede di discussione sulla difficoltà dei difensori a rintracciare i clienti di cause pendenti da anni e a convincerli, se dal riscontro dei successivi eventi emerga il superamento della vicenda contenziosa, ad abbandonare il ricorso, depone per una scarsa utilità delle c.d. udienze di smistamento che forse andrebbero esperite su ricorsi precedentemente selezionati in base a una valutazione sommaria della controversia.



Rimane, comunque, di importanza rilevante la collaborazione degli avvocati per la tempestiva segnalazione di motivate istanze di rinvio dei ricorsi fissati a udienza in modo da consentirne la sostituzione con altri.

A margine delle questioni trattate ai sensi dell'art. 37, è opportuno, anche, dare rilievo a quanto emerso in sede di discussione in materia di PAT, ritenendo importante aderire alla richiesta degli avvocati di tenere un incontro tecnico dopo due mesi dall'avvio del PAT per discutere delle problematiche emerse nell'incontro e di cui al verbale al quale si rinvia.

Sul problema delle deleghe in udienza è stata accolta la sollecitazione all'applicazione dell'art. 14 co. 2, della legge 247/2012 per la delega verbale.

In ultimo, i rilievi riguardanti il nuovo decreto del Presidente del Consiglio di Stato sulla sinteticità degli atti coinvolgono, in parte, aspetti di coerenza legislativa che non possono trovare soluzione in ambito applicativo da parte dei presidenti. Andrà, comunque, monitorata l'incidenza concreta del nuovo decreto sull'attività difensionale rispetto a quella determinata dal precedente decreto che per il TAR Veneto ha avuto nel corso del 2016 rare occasioni di applicazione.

Fatte tali premesse, pur considerando l'evidente difficoltà di conseguire, annualmente, gli obiettivi di accelerazione dei processi e di abbattimento dell'arretrato nella prevista misura minima del 10% (se non viene, quanto meno, integrato il numero di magistrati in servizio presso questo Tribunale e se non si riesce a reperire personale amministrativo in grado di far fronte alla tendenziale maggiore produttività), possono, comunque, qui di seguito, in conformità con le indicazioni fornite dal C.P.G.A., formularsi i seguenti criteri attraverso i quali tentare di conseguire concretamente detti risultati:

<<<>>

**PROGRAMMA DI GESTIONE, PER L'ANNO 2017, DEI
PROCEDIMENTI PENDENTI INNANZI AL TAR DEL VENETO**



**REDATTO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. N. 98 DEL 6 LUGLIO
2011, CONVERTITO IN LEGGE N. 111 DEL 15 LUGLIO 2011**

I signori Avvocati sono invitati:

- a redigere i ricorsi e gli altri atti processuali attenendosi fermamente al rispetto del principio di sinteticità di cui all'art. 3 c.p.a. e in particolare dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016. Rimette, sul punto, alla valutazione degli avvocati l'utilizzo del richiamo e/o rinvio totale o parziale ai precedenti atti difensivi depositati nel fascicolo di causa, almeno fino a quando non sarà tecnicamente possibile, per i nuovi ricorsi, utilizzare metodi informatici più efficaci (es utilizzo di collegamenti ipertestuali). Relativamente alle segnalate "incoerenze" del decreto rispetto alla legge non risolvibili in sede applicativa del decreto sul piano esegetico, la questione esula dalle competenze dei presidenti, fermi restando i chiarimenti che possono formalmente essere richiesti alla Presidenza, su iniziativa dei presidenti stessi o degli avvocati;
- ad avvalersi, specie in caso di istanze di prelievo ex art. 71bis, di quanto disposto dall'art. 72 del c.p.a., sottoponendo al presidente della Sezione in cui è incardinata la causa istanza congiunta in vista della definizione del giudizio sulla base della risoluzione di una singola questione di diritto e della sussistenza delle altre condizioni dalla norma indicate ai fini della più sollecita soluzione delle controversie;
- a comunicare con congruo anticipo, una volta ricevuto l'avviso d'udienza, se sussista l'interesse alla decisione, ovvero se sussistano motivi rilevanti ai fini del rinvio (ad esempio per riunione di ricorsi, per motivi aggiunti, per modifica della situazione contenziosa che possa far venire meno l'interesse alla decisione) o della cancellazione dal ruolo dei ricorsi fissati, così da consentire la tempestiva integrazione del ruolo con altre cause in attesa di definizione;



- a segnalare tempestivamente i casi di interruzione del processo, in modo che il presidente della Sezione possa tenerne conto nella programmazione del numero degli affari da inserire per ogni udienza;
- a non manifestare interesse, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 82, comma 1, c.p.a., per ricorsi destinati, poi, ad essere abbandonati;
- a segnalare per tempo, pur in assenza dell'avviso di fissazione dell'udienza, quali giudizi possono essere definiti in tempi brevi, con l'accordo delle parti costituite, mediante gli strumenti previsti dal c.p.a.;
- a presentare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 bis c.p.a., istanze di prelievo adeguatamente motivate sui motivi d'urgenza;

i signori Presidenti delle Sezioni:

- si adoperano, coinvolgendo gli altri magistrati e il personale amministrativo, per incrementare, ove vi siano ancora spazi operativi in tal senso, la definizione dei ricorsi mediante decreti presidenziali decisori, ricorrendo prima, ove ritenuto necessario, al potere istruttorio presidenziale;
- si avvalgono - se ritenuto opportuno e compatibilmente, peraltro, con la dotazione di risorse umane disponibili e della disponibilità di tirocinanti- dello strumento dei ruoli aggiunti o di smistamento per l'individuazione delle controversie per le quali sia venuto meno l'interesse alla definizione e per le quali può, su accordo delle parti costituite, essere pronunciata decisione di rinuncia, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere, o per le quali possa essere disposta la cancellazione dal ruolo ai fini della decorrenza del periodo di perenzione annuale. A tal fine essi convocano informalmente le parti per verificare, nel rispetto del contraddittorio, la permanenza dell'interesse alla decisione di merito;




- si adoperano a che (accanto alla riunione dei ricorsi soggettivamente e/o oggettivamente connessi) sia incrementata la definizione, alla stessa udienza o camera di consiglio, di ricorsi identici o sostanzialmente monotematici;
- si adoperano perché sia incrementata la definizione degli incidenti cautelari con sentenza in forma semplificata, nel rispetto dei principi di sinteticità e completezza della motivazione, nonché con l'assegnazione, al medesimo magistrato, di eventuali controversie omogenee;
- provvedono sulle istanze avanzate ai sensi dell'art. 65 c.p.a.;
- si adoperano a comunicare, tramite la Segreteria, i provvedimenti di rigetto delle istanze di prelievo;
- valutano, caso per caso, di sentire gli avvocati delle parti costituite:
- - nel caso di motivate istanze di prelievo ex art. 71 bis, allo scopo di definire i tempi dell'inserimento nel ruolo di camera di consiglio "di merito" valutando, anche, la necessità di una rinuncia ai termini di legge.

Relativamente alle problematiche sorte, a margine della discussione di cui al verbale allegato, sull'applicazione del PAT, un incontro tecnico con gli avvocati sarà tenuto entro fra la fine del mese di febbraio e gli inizi del mese di marzo 2017.

Infine, si richiama quanto richiesto dal Segretario Generale in ordine al tempestivo versamento del contributo unificato.

Venezia, 30 gennaio 2017

Il Presidente
Maurizio Nicolosi





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

Cannaregio 2277, 2278 – 30121 Venezia

VERBALE

Il giorno diciannove gennaio duemiladiciasette, alle ore 11,30 alla riunione convocata dal Presidente del T.A.R. Veneto per la redazione del programma per la gestione dei ricorsi pendenti innanzi allo stesso Tribunale (ai sensi ex art. 37 co. 1 D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011) sono intervenuti:

per il T.A.R. Veneto

dott. Maurizio NICOLOSI – Presidente

dott.ssa Oria SETTESOLDI - Presidente Terza Sezione

dott. Alberto PASI - Presidente Seconda Sezione

dott. Luigi Gioacchino Giovanni CIACCIO – Segretario Generale

sig.ra Francesca MARCATO – Funzionario

per l'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti

avv. prof. Alessandro CALEGARI – Segretario Tesoriere

per i Consigli degli Ordini Avvocati del Veneto

avv. Gaetano GUZZARDI – C.O.A. VENEZIA

avv. Giuseppe GORTENUTI – C.O.A. VERONA.

Dopo i saluti di rito il Presidente Nicolosi illustra il contenuto del documento relativo al programma di riduzione dell'arretrato del T.A.R. Veneto già anticipato via mail agli interessati e l'esigenza di trovare dei

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character.

rimedi - per agevolare il risultato della produttività - a fronte di tutti i problemi indicati nel documento.

Evidenzia quale "anomalia di contenzioso pendente" che circa il 44% dei ricorsi da definire riguarda gli ultra quinquennali e, quindi, risulta difficile decidere sui ricorsi più vecchi.

Sono state utili le ordinanze istruttorie presidenziali per i ricorsi più datati emesse (in particolare nella 1^a Sezione) nei confronti delle Amministrazioni intimate o resistenti, volte al conoscere l'evoluzione della vicenda contenziosa ai fini della verifica di interesse. In numerosi casi in cui dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione emergeva un possibile superamento della controversia, sono stati contattati con nota scritta gli avvocati dei ricorrenti chiedendo di fare conoscere se, sulla base della stessa documentazione, permanesse motivate ragioni che confermavano la sussistenza dell'interesse; ma raramente si è avuta una risposta. Tuttavia, nei casi in cui dalla documentazione è emersa un'obiettiva carenza sopravvenuta di interesse, si è proceduto con decreto motivato con il quale l'improcedibilità del ricorso è stata dichiarata d'ufficio, rimanendo il rimedio dell'opposizione.

Servirebbe, quindi, più collaborazione dagli avvocati per smaltire l'arretrato; dove le situazioni nel tempo sono completamente cambiate si potrebbe fare qualcosa. Difficilmente, invece, ciò è possibile per i ricorsi in materia di edilizia.

Richiama, poi, il nuovo strumento di accelerazione definitiva dell'art. 71 bis e l'art. 72 - pressoché mai utilizzato- ma che potrebbe essere un buono strumento per abbattere l'arretrato.



L'art. 71 bis è stato, in realtà, utilizzato nel 2016 al solo scopo di avere subito la sentenza in ricorsi non contraddistinti da particolare urgenza a parte il fatto che fossero ultra quinquennali. Si è provveduto alla definizione in udienza pubblica nei casi di non semplice decisione e in camera di consiglio con sentenza semplificata per i ricorsi aventi una sola questione e/o di facile soluzione.

Insiste sul fatto che non è raro siano presentate richieste di rinvio o cancellazioni dal ruolo 10 giorni prima dell'udienza per cause che magari erano state già precedentemente rinviate. Chiede, pertanto, nuovamente collaborazione. Se tali richieste sono giustificate e depositate con buon anticipo, c'è la possibilità di sostituire il ricorso da rinviare con un altro in modo da evitare vuoti nel ruolo d'udienza.

Chiede agli altri due Presidenti cosa ne pensino.

Pres. Pasi: è d'accordo con il Pres. Nicolosi.

Pres. Nicolosi: informa che in 1^a Sezione nelle udienze straordinarie – superato il problema delle spese di giudizio – quasi l'80% delle cause iscritte a ruolo è venuto meno. Informa di avere proposto qualche mese addietro, in occasione di un incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio di Stato e i Presidenti T.A.R., il ripristino dei progetti speciali di smaltimento dell'arretrato che hanno dato esito positivo (al T.A.R. Veneto non si è aderito ma al T.A.R. Toscana con le udienze straordinarie sono stati definiti diverse centinaia di ricorsi in quanto il carico di lavoro assegnato al magistrato non aggrava quello ordinario).

Pres. Settesoldi: comunica che è stato fissato per il mese di marzo un ultimo ruolo speciale per l'arretrato ante 2008. Nel 2016 ci sono stati vari



ruoli speciali che peraltro non hanno portato a molte dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse, soprattutto per i ricorsi relativi alla problematica del disinquinamento della zona di Marghera; ricorsi che sono stati comunque fissati tutti per udienze dell'anno 2017 anche se, essendo ricorsi difficili e molto consistenti, non è stato possibile fissarne più di due per udienza. Anche i ricorsi degli extracomunitari consentono molto raramente dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse poiché, con il trascorrere del tempo, spesso gli avvocati perdono i contatti con i loro clienti.

Pres. Nicolosi: spera che la situazione della grave carenza di organico del personale di magistratura possa essere superata, in parte, con i vincitori del concorso che si sta svolgendo e che non terminerà probabilmente prima del prossimo dicembre. Manifesta preoccupazione circa un'eventuale revisione delle piante organiche del personale di magistratura nei T.A.R., visto anche il costante calo dei ricorsi pervenuti negli ultimi cinque anni.

Pres. Pasi: il grosso arretrato ultra quinquennale in materia di edilizia, incardinato presso la Sezione seconda, deve purtroppo essere deciso, perché la verifica dell'interesse quasi sempre conferma la persistenza e non consente di dichiararne l'improcedibilità.

Pres. Nicolosi: chiede agli intervenuti se ci sono suggerimenti e/o lamentele.

Prof. Calegari: manifesta da parte degli avvocati uno sconforto generale per come è trattata la giustizia amministrativa dal Governo. In un quadro più ampio, lo svolgimento della professione è diventato negli anni sempre



più difficile per maggiori adempimenti, assunzioni di responsabilità, procedimenti informatici che impegnano molto più tempo rispetto a prima. I rapporti sono sovente difficili con i clienti e le amministrazioni. La concorrenza tra i molti avvocati ha determinato una minore redditività della professione e le gare indette dalle amministrazioni sono ormai orientate al massimo ribasso, con offerte che ledono a volte lo stesso decoro professionale. La lamentela del Pres. Nicolosi è giusta però a volte è complicato rintracciare il cliente a distanza di anni per farsi dire se ha ancora interesse alla decisione; quando lo si trova, poi, è difficile spiegarli che la sua causa potrebbe non essere decisa perché la situazione è cambiata. Spesso, infatti, il cliente dichiara di avere ancora interesse alla decisione, anche se la situazione è radicalmente mutata. Le amministrazioni, poi, non collaborano, perché sono cambiati i funzionari e nessuno ricorda più della pratica o i documenti sono andati perduti. Insomma, si perde molto tempo per nulla e si tratta quasi sempre di attività che non verrà retribuita. E' comprensibile, perciò, che il difensore preferisca dichiarare che sussiste l'interesse, così come vuole il cliente, piuttosto che assumere la responsabilità di sostenere il contrario.

Pres. Nicolosi: Il sistema d'impulso all'Amministrazione e successivo contatto con l'avvocato per la verifica di interesse può essere utilizzato.

Prof. Calegari: sarebbe utile e apprezzabile studiare una formula con un magistrato delegato, un tavolo di confronto informale per affrontare la questione in contraddittorio. Si potrebbe meglio comprendere se l'interesse alla decisione della causa è ancora attuale. E' un'attività che non richiederebbe molto più tempo rispetto a quello già dedicato allo



studio del fascicolo e alla redazione dell'ordinanza istruttoria.

Pres. Settesoldi: le convocazioni in Terza sezione si fanno ma non è facile.

Avv. Gortenuiti: il cliente che a suo tempo ha fatto ricorso si lamenta; non è colpa sua se le cose sono cambiate: ad esempio l'amministrazione che ha modificato l'atto.

Pres. Nicolosi: prima l'ordinanza istruttoria, poi la convocazione delle parti.

Prof. Calegari: bastano dieci minuti di confronto.

Pres. Settesoldi: quando le parti non rispondono vengono convocati e per almeno la metà dei casi, finora, è arrivata immediatamente la dichiarazione di carenza di interesse.

Pres. Nicolosi: informa che il T.A.R. Veneto sta procedendo per l'attivazione di tirocini formativi dal momento che diversi magistrati hanno manifestato disponibilità. L'utilizzo dei tirocinanti sarebbe utile per la ricognizione e l'esame dei fascicoli dei ricorsi più vecchi e, anche, per la predisposizione della bozza dei decreti decisori.

Prof. Calegari: non ha particolari osservazioni sul documento trasmesso prima della riunione perché i rilievi del Presidente sono ineccepibili. Propone, invece, due temi collegati. Il primo riguarda il PAT e la richiesta degli avvocati di fissare un incontro tecnico dopo i primi due mesi di applicazione delle nuove norme per vedere insieme cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato e per trovare delle soluzioni ai problemi emersi in concreto. Chiede inoltre come devono comportarsi gli avvocati in merito alla circolare sui depositi in udienza.

Pres. Nicolosi: comunica che fino a quando non sarà fornita al TAR una



postazione che consenta all'avvocato un accesso temporaneo al sistema SIGA, non sarà possibile il deposito in udienza di documenti cartacei.

Prof. Calegari: precisa che il problema non si pone per le deleghe alla partecipazione all'udienza pubblica o alla camera di consiglio perché la legge professionale (art. 14 co. 2 L. 247/2012) prevede anche la delega verbale su dichiarazione dell'avvocato da acquisire al verbale d'udienza.

Prof. Calegari e avv. Gortenuiti: si risolverebbe il problema di caricare la nota di delega.

Discussione congiunta

Presidenti: sulla delega fatta con dichiarazione da mettere a verbale si esaminerà la norma indicata e si valuterà se ammetterla.

Su cautelari e costituzione cautelari c'è il problema della fissazione della camera di consiglio: il sistema dà la possibilità di depositare nel PAT i ricorsi fino alle ore 24. Quelli depositati dopo le 12 dell'ultimo giorno utile vengono, però, destinati, in applicazione dell'art. 4, comma 4, dell'allegato 2 al c.p.a., alla prima camera di consiglio successiva, mentre gli avvocati vorrebbero che fossero considerati come depositati l'ultimo giorno utile.

Avvocati: ribadiscono la necessità di un incontro tecnico per chiarire anche l'orario dei depositi, il codice non prende posizione sul punto, ma disciplina solo le costituzioni su appalti il giorno prima della camera di consiglio; propongono un avviso che spieghi gli orari per i depositi.

Pres. Nicolosi: concorda per una riunione da tenersi dopo la cerimonia di inaugurazione dell'AG tra fine febbraio e i primi di marzo.

Prof. Calegari: Affronta il secondo tema, ovvero il nuovo decreto sulla sinteticità degli atti, verso il quale gli avvocati sono molto scettici pur



concordando che non è interesse di nessuno produrre scritti difensivi inutilmente lunghi. Gli aspetti sono sempre da affrontare operativamente. Concorda per un atto snello e chiaro senza ripetizioni di interi paragrafi ma con la citazione “si rinvia da pag. a pag. dell’atto X” (ad esempio nell’atto di motivi aggiunti o nella memoria conclusiva rispetto agli atti già prodotti). Bisogna stabilire che questo è possibile, senza correre il rischio di sentirsi dichiarare l’atto o la censura generici.

Pres. Nicolosi: comunica che sono stati pochi i casi di richiesta di autorizzazione di superamento del limite e che sono stati finora accettati.

Prof. Calegari: a volte ripetere una parte di testo contenuta in altro documento può essere utile e sarebbe ottimale poterlo fare con un collegamento ipertestuale che al momento non è praticabile; servirebbe un collegamento stabile nel server della G.A. e visto che ora non c’è propone il richiamo nell’atto “da.. a” nel rispetto del decreto del Presidente del CdS.

Avv. Guzzardi: Concorda che sarebbe importantissimo che risolvessero tale problema.

Prof. Calegari: segnala che, rispetto alla legge, il decreto del Presidente Pajno introduce un doppio regime per l’autorizzazione preventiva e successiva al superamento dei limiti dimensionali, stabilendo che nel secondo caso le ragioni devono essere gravi, oltre che giustificate, mentre la legge non lo dice. L’autorizzazione dovrebbe sempre essere possibile, se la richiesta è giustificata e a volte l’avvocato può capire solo all’ultimo momento se non potrà rispettare i limiti; chiunque sa che gli atti non si scrivono di norma con grande anticipo rispetto alla scadenza. Segnala poi



che l'autorizzazione potrebbe essere chiesta per la prima volta anche in corso di causa e non solo in occasione del deposito dei primi atti difensivi, come prevede il decreto.

Pres. Settesoldi: dice che potrebbe essere anche controproducente.

Avv. Guzzardi: la deroga si estende anche alle controparti.

Avv. Gortenuiti: chiede cosa succede quando non è presente l'avvocato durante i preliminari, è possibile avvisare via pec per chi viene da lontano?

Pres. Nicolosi: Spiega che in caso di assenza dell'avvocato ai preliminari la causa viene richiamata per la discussione salvo che non venga comunicato dallo stesso avvocato (anche tramite PEC) che non sarà presente.

Avv. Gortenuiti: in caso di delega all'ultimo momento si può fare una pec alla sezione?

Pres. Nicolosi: si vedrà di trovare una soluzione.

Avv. Gortenuiti: nell'occasione di incontro su funzionamento e PAT si potrebbe fare una sorta di protocollo cui tutti si potranno adeguare.

Pres. Nicolosi: conviene sulla proposta di predisporre un documento, ma osserva che allo stato si può fare poco. A seconda del contenuto, se comporta il superamento di un problema di carattere organizzativo all'interno del TAR si può fare; diversamente no, perché occorrerebbe proporlo all'Amministrazione Centrale.

Dott. Ciaccio: Segnala che riguardo al versamento del contributo unificato a seguito della verifica semestrale si registra una maggiore frequenza nel mancato pagamento. A causa di questa situazione sono




raddoppiate le lettere di invito al pagamento appesantendo il lavoro degli addetti. Nelle notifiche in proprio inoltre talvolta mancano le marche da bollo. Per ultimo chiede di allegare al ricorso presentato in formato digitale lo specifico modello di versamento riportante tra gli altri dati anche gli estremi del ricorso. Richiama l'attenzione che non pare conforme allegare la ricevuta del versamento del contributo telematico effettuato con sistema di Lottomatica apposta su un foglio bianco. Chiede collaborazione degli avvocati.


Il Presidente Nicolosi chiede di mettere in calce al presente verbale che la riunione odierna per l'approvazione del programma di smaltimento dell'arretrato ai sensi ex art. 37 co. 1 D.L. 98/2011 è stata occasione per affrontare anche altri argomenti non direttamente connessi al programma stesso.

La riunione termina alle ore 13,35

Il Presidente Maurizio Nicolosi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Nicolosi', written over a horizontal line.

Il Segretario Francesca Marcato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Marcato', written over a horizontal line.